



Il Municipio

Telefono 091 873 45 60
FAX 091 863 34 03
E-mail Municipio@ComuneRiviera.ch
Web <http://www.ComuneRiviera.ch>
Indirizzo: Piazza Grande 1, 6703 Osogna

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente le tasse d'uso delle canalizzazioni del Comune di Riviera

Il Municipio di Riviera

- visti gli articoli 192 e 213 della Legge organica comunale ed ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Regolamento canalizzazioni del Comune di Riviera;

ordina:

Art. 1

Le tariffe applicabili dal 1° gennaio 2019 per le tasse d'uso delle canalizzazioni per il Comune di Riviera sono dovute dal proprietario del fondo e sono stabilite come segue:

a) Tasse di allacciamento:

- pari al 1 ‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto (min. fr. 100.00 max. fr. 1'500.00).

b) Tassa d'uso per i fondi provvisti di contatore:

- fr. 0.90 per ogni m³ cubo di acqua potabile o industriale consumata (min. fr. 100.00).
Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente.

c) Altre tasse:

- pari al 1 ‰ del valore di stima per fondi aperti dove non è possibile definire la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni (min. fr. 50.00).
- fr. 0.55 per ogni m³ cubo di acqua potabile industriale con carico inquinante immessa nelle canalizzazioni.

Previa istanza per allacciamenti temporanei o altri scopi il Municipio si riserva di decidere di volta in volta applicando la forchetta prevista nel regolamento.

Art. 2

Tassa d'uso per i fondi sprovvisti di contatore:

- importo pari al 90% della fattura dell'acqua potabile dell'anno corrente (min. fr. 100.00).

Art. 3

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è compresa negli importi esposti e sarà addebitata nel modo e per la percentuale prevista dalle relative disposizioni federali.

Art. 4

¹ La fatturazione delle tasse sarà effettuata in una sola volta e sarà riscossa a cura dei Servizi finanziari. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione.

² In caso di non rispetto dei termini di pagamento sarà calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali in vigore, per l'emissione di una diffida di pagamento sarà applicata una tassa di fr. 50.00.

Art. 5

Contro la tassazione è dato reclamo (per iscritto) al Municipio entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.

Art. 6

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e abroga le precedenti ordinanze municipali concernenti le tariffe dell'acqua potabile degli ex Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA
Il Sindaco: _____ Il Segretario: _____

A. Pellanda

P. Laube

Adottata con risoluzione no. 721 del 27 agosto 2019

Pubblicata agli albi comunali dal 30 agosto 2019 al 30 settembre 2019

Riviera, 28 agosto 2019